



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 38

Migrazione e asilo

1.Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo, partecipazione e questioni relative alla diversità. 2.La cooperazione può comprendere la condivisione di informazioni sulle strategie in materia di immigrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, visti, dati biometrici e sicurezza dei documenti. 3.Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

- a) l'Australia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;
- b) ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'Australia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;
- c) a tal fine, gli Stati membri e l'Australia forniscono ai loro cittadini i necessari documenti d'identità. 4.Su richiesta di una di esse, le parti esplorano la possibilità di concludere un accordo tra l'Australia e l'Unione europea in materia di riammissione, prendendo in considerazione adeguate disposizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-38>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it